

CORTE DI CASSAZIONE  
Sentenza 26 maggio 2026, n. 16278

### Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Napoli notificò, alla S. Srl (d'ora in poi, anche "la contribuente"), in data 1/10/2021, l'avviso di accertamento n. (Omissis) con il quale, per l'anno d'imposta 2015, ha accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera D, del D.P.R. n. 600/73, ricavi imponibili ai fini IRES - Irap pari ad Euro 5.912.095, contestando altresì l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015.

Con tempestivo ricorso, contro l'avviso di accertamento di cui sopra, l'odierna contribuente dedusse la nullità dell'atto impositivo, eccependo che al tempo del periodo d'imposta oggetto di accertamento la contribuente non esisteva ancora come soggetto giuridico, essendo stata iscritta solo successivamente al 2015 nel registro delle imprese.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 10, rigettava il ricorso con Sentenza n. 3801/22 pubblicata il 25/3/22, dichiarandolo inammissibile per motivi formali.

La CGT-2 della Campania, pur ritenendo ammissibile il ricorso di primo grado, rigettò l'appello della contribuente.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano Visonà, ha depositato una requisitoria scritta.

Con ordinanza interlocutoria n. 23742/2025 la trattazione della causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

### Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'Art. 73 TUIR, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", la contribuente censura la sentenza impugnata per aver attribuito ad essa una soggettività giuridica di diritto tributario in relazione ad un periodo d'imposta nel quale essa non esisteva ancora come persona giuridica.

La contribuente, infatti, risulta iscritta nel registro delle imprese nel 2017, sicché nel 2015 essa, non esistendo ancora come persona giuridica, non poteva essere considerata soggetto passivo d'imposta.

1.1. Il motivo è, innanzitutto, ammissibile.

1.2. Nel merito, il motivo è fondato.

Infatti, pur non essendo stato indicato nel ricorso alcun documento, prodotto in giudizio, che comprovi l'affermazione che l'iscrizione nel registro delle imprese della odierna contribuente sia stata effettuata solo nel 2017, deve tuttavia rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate controricorrente non solo non ha contestato espressamente tale affermazione, ma ne ha, anzi, implicitamente ammesso la veridicità, incentrando la propria difesa sulla tesi che l'iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali abbia una efficacia meramente dichiarativa, non già costitutiva.



L'art. 73 Tuir, comma 1, lett. a), dispone che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, tra gli altri soggetti, le società a responsabilità limitata.

L'art. 2331, comma 1, c.c. dispone che "con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica".

Ne risulta che, in campo tributario, la soggettività passiva delle società di capitali non può nascere prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

Anche in campo tributario, dunque, l'iscrizione nel registro delle imprese della società di capitali ha efficacia costitutiva, nel senso che la persona giuridica viene ad esistenza solo con la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Orbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato per una ripresa fiscale relativa all'anno d'imposta 2015, anno nel quale la società non esisteva ancora, essendosi essa iscritta nel registro delle imprese solo nel 2017.

2. Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è cassata e la causa, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado.

La novità della questione giuridica affrontata consiglia la compensazione delle spese dei giudizi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, annulla l'avviso di accertamento impugnato in primo grado.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di S. Srl, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro diecimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad Euro duecento di spese vive.

